

82446

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 27 dicembre 2012, n. 2918

Modificazioni in materia di distanze alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, recante disposizioni della legge urbanistica provinciale. Prot. n. 431/12cdz

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, come modificata da ultimo con deliberazione n. 1206 di data 8 giugno 2012, sono state approvate diverse disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

Con il presente provvedimento si intendono apportare alcune modificazioni urgenti alla predetta deliberazione.

In particolare è emersa la necessità di semplificare le procedure di autorizzazione ai fini edilizi degli interventi di conservazione dei beni archeologici che, per la loro particolare rilevanza, per quanto concerne la disciplina in materia di distanze contenuta nell'Allegato 2 alla deliberazione n. 2023 del 2010, non possono essere assoggettati alle norme previste per gli edifici. A tal fine si propone di provvedere alla seguente modifica: nell'Allegato 2 alla deliberazione n. 2023 del 2010 e successive modificazioni, all'articolo 1, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Le disposizioni di questo allegato non si applicano agli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi. Le disposizioni di questo comma prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, a termini dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale."

Sui contenuti di questo provvedimento è stato acquisito il parere della Commissione urbanistica provinciale, che si è espressa favorevolmente in data 5 dicembre 2012, e il parere del Consiglio delle autonomie locali, che si è espresso favorevolmente in data 19 dicembre 2012, ai sensi degli articoli 58 e 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale.

Ciò premesso,

la Giunta provinciale

- vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la propria deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e successive modificazioni;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, recante disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale, in materia di distanze e di spazi di parcheggio: nell'Allegato 2, all'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4 bis. Le disposizioni di questo allegato non si applicano agli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi. Le disposizioni di questo comma prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, a termini dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale."

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE